

*FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ALLA PARTECIPAZIONE
STUDENTESCA NEGLI ORGANI DI ATENEO E DIPARTIMENTALI*



Università
per Stranieri
di Perugia

Giovedì, 11 ottobre 2018 – ore 10,30

Palazzina Lupattelli - Aula Studenti «Monia Andreani»

A cura del Servizio Organi Collegiali

Il ruolo di rappresentante elettivo degli studenti

- uno strumento di dialogo e confronto tra la popolazione studentesca e l'Istituzione
- un punto di vista privilegiato che consente di acquisire maggiore consapevolezza del contesto
- un'opportunità di acquisire competenze trasversali (normative, gestionali, etc.)
- un ruolo di garanzia della partecipazione attiva e propositiva di tutti gli studenti

L'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) attribuisce una crescente importanza, nel vigente sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditemento), alla partecipazione attiva degli studenti alla vita dell'Università, con particolare riferimento ai rappresentanti di questi nei diversi Organi.

Organi di Ateneo e dipartimentali in cui è prevista una rappresentanza studentesca:

- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Nucleo di Valutazione
- Consiglio di Dipartimento
- Commissione paritetica docenti-studenti
 - Consigli di Corso

Il Senato Accademico

è organo di programmazione, sviluppo e governo
dell'attività didattica
e delle attività scientifiche e di ricerca dell'Università.

Ne fanno parte il Rettore, il Direttore di Dipartimento,
i Direttori delle Scuole e dei Centri autonomi
e varie rappresentanze (docenti, personale amministrativo e studenti).

Vi partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale
che svolge le funzioni di segretario.

La legge 240/2010 attribuisce al Senato Accademico
la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori
in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

Il Consiglio di amministrazione

è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

Ne fanno parte il Rettore, e varie rappresentanze (docenti, personale amministrativo, enti pubblici, studenti).

Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore Generale che svolge le funzioni di segretario e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio delibera tra l'altro, su proposta del Senato Accademico, in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole, Master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie.

Il Nucleo di Valutazione

è costituito ai sensi della legge 370/1999 e della legge 240/2010,

dell'articolo 12 dello Statuto,

nonché dell'articolo 15 del Regolamento di Ateneo.

Garantisce la valutazione delle attività didattiche,

delle attività di ricerca e dei servizi,

promuove il miglioramento della qualità

e dell'efficacia dell'azione didattica, di ricerca ed amministrativa dell'Università.

Il Nucleo gode di autonomia operativa

e gli sono garantiti l'accesso alle informazioni e ai dati necessari,

nonché la pubblicità e la diffusione degli atti,

nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza.

Il Consiglio di Dipartimento

È eletto dal Dipartimento e dura in carica tre anni e delibera in materia di programmazione e di gestione delle attività dipartimentali.

Ne fanno parte il Direttore di Dipartimento che lo presiede, tutti i docenti universitari afferenti e varie rappresentanze (docenti delle categorie ad esaurimento, personale amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, studenti).

È compito del Dipartimento promuovere e coordinare le attività di ricerca e didattiche. In particolare il Consiglio:

- elabora, sviluppa e coordina progetti di ricerca;

- delibera la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico

- promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca

- istituisce i Consigli di Corso di studio

- propone al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, del master e dei corsi di dottorato di ricerca

- programma e coordina le attività dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca

- programma e propone l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti;

- formula agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente

La COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

L'articolo 2, comma 2, della legge 240/2010 dispone l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

La Commissione, in base all'articolo 21 dello Statuto di Ateneo:

- formula pareri al Senato Accademico sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio;
- individua indicatori per la valutazione dei risultati e li propone al Nucleo di Valutazione.

La Commissione è composta da sei membri di cui tre docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento (per un quadriennio), e tre eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento (per un biennio).

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 19/2012 le Commissioni Paritetiche redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.

La Relazione Annuale viene trasmessa al Nucleo di Valutazione interna, al Senato Accademico e al Presidio della Qualità entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti e pertanto provvede eventualmente a segnalare al Direttore di Dipartimento e al Rettore l'avvenuto accertamento di irregolarità e/o disservizi.

I Consigli di Corso

Sono istituiti per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

Sono composti da:

- docenti in organico che svolgono nel singolo corso la propria attività didattica prevalente;
- un rappresentante degli studenti iscritti al Corso.

I titolari di insegnamenti mutuati possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio.

Possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, i Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera e i docenti esterni a contratto o affidatari che svolgono la propria attività didattica all'interno del corso.

I Consigli di Corso di Studio hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento con riferimento all'Istituzione e all'attivazione dei corsi di studio, al coordinamento e alla programmazione dell'attività didattica e degli insegnamenti, ai progetti di sperimentazione ed innovazione didattica.

Ciascun Consiglio di Corso formula, altresì, al Consiglio di Dipartimento proposte in merito all'adozione del Regolamento del relativo Corso di studio.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, le cui competenze sono individuate all'interno del processo AVA, risponde del buon andamento delle attività didattiche svolte all'interno del corso, delle attività di tutorato, dei servizi didattici integrativi nonché dell'organizzazione delle prove di ingresso al relativo corso di Laurea e Laurea Magistrale e delle modalità di recupero di eventuali debiti formativi da parte degli iscritti.

Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti Statuto di Ateneo - Art. 15

L'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, master e dottorato è il Collegio dei rappresentanti degli studenti composto dai rappresentanti degli studenti

in Senato Accademico,

in Consiglio di Amministrazione,

nei Consigli di Dipartimento

e in ogni altro soggetto istituzionale

in cui sia prevista una rappresentanza degli studenti sopradetti.

Detto organo:

a) esprime pareri agli organi dell'Università:

- quando ciò è previsto dalla vigente normativa di Ateneo;

- su esplicita richiesta di questi;

- di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti,

modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

b) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;

c) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento Interno;

d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi,

dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università.

Regolamento di funzionamento del Collegio dei rappresentanti degli studenti

Emanato con D.R. n. 334 del 22 dicembre 2016

Modifiche emanate con D.R. n. 197 del 31 maggio 2018

Il predetto Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Collegio, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento d'Ateneo.

Si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 Finalità del Regolamento

Art. 2 Definizione e composizione del Collegio

Art. 3 Funzioni e competenze

Art. 4 Finalità e doveri

Art. 5 Nomina e cessazione dei componenti

Art. 6 Presidenza del Collegio

Art. 7 Convocazione delle adunanze

Art. 8 Pubblicità delle adunanze

Art. 9 Numero legale

Art. 10 Deliberazioni del Collegio

Art. 11 Verbale del Collegio

Art. 12 Assenze e decadenze

Art. 13 Adozione e modifiche del presente Regolamento

Redazione verbali delle sedute (Regolamento di funzionamento – articolo 11)

Il Segretario provvede alla redazione, in forma sintetica, del verbale.

Il verbale deve indicare:

il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza,

l'ordine del giorno,

i nomi dei componenti presenti, assenti giustificati e non giustificati,

l'accertamento della presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza,

l'ordine di trattazione degli argomenti,

le proposte messe a votazione,

l'andamento e l'esito della discussione e delle votazioni, con l'indicazione di eventuali astensioni e voti contrari.

Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

In caso di urgenza, esso può essere redatto, letto ed approvato seduta stante.

Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia digitale del verbale approvato viene trasmessa agli uffici competenti dell'Ateneo, che ne curano la pubblicazione nel sito web istituzionale.



Università
per Stranieri
di Perugia

AMBASCIATRICE DELL'ITALIA NEL MONDO

COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Con provvedimento del Rettore (D.R. n. 118 del 29/05/2014) è costituito il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, con decorrenza dalla data dello stesso Decreto.

Il Collegio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto di Ateneo:

1. esprime pareri agli organi dell'Università:
 1. quando ciò è previsto dalla vigente normativa di Ateneo
 2. su esplicita di richiesta di questi
 3. di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio
2. nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario
3. adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno
4. esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università

[Regolamento di funzionamento del Collegio dei Rappresentanti degli Studenti](#)

</sites/default/files/docs/statuto-regolamenti/regolamento-collegio-studenti.pdf>

<https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/statuto-regolamenti/regolamento-collegio-studenti.pdf>

COME CONTATTARE IL COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI?

Lo sportello studenti è un servizio di front-office, gratuito e volontario, offerto dai rappresentanti degli studenti. È possibile rivolgersi allo sportello studenti per chiedere informazioni ma anche per dare consigli, segnalare disservizi, proporre nuove attività per gli studenti.

Lo sportello è attivo ogni giovedì dalle 14 alle 16, nell'auletta studenti della palazzina Lupattelli (piano terra). Inoltre, è possibile tenersi sempre aggiornati sulle attività del collegio tramite la pagina Facebook ufficiale <https://www.facebook.com/RappUnistrapg/>
[\(https://www.facebook.com/RappUnistrapg/\)](https://www.facebook.com/RappUnistrapg/)



UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

C.d.D. 17.10.2017

Sul punto n. 5 dell'O.d.G. - Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari per lo svolgimento della funzione di rappresentante degli studenti negli Organi Collegiali dell'Ateneo, nel Consiglio di Dipartimento, nella Commissione Paritetica docenti-studenti, nei Consigli di Corso, nella Commissione di Garanzia degli studenti ex art. 7 L.R. n. 6 del 28.03.2006.

...omissis...

IL CONSIGLIO,

...omissis...

delibera

di approvare l'attribuzione di 3 crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere per lo svolgimento della funzione di rappresentante degli studenti:

- nel Senato Accademico
- nel Consiglio di Amministrazione
- nel Nucleo di Valutazione
- nel Consiglio di Dipartimento
- nella Commissione Paritetica docenti-studenti
- nei Consigli di Corso
- nella Commissione di Garanzia degli studenti ex art. 7 L.R. n. 6 del 28.03.2006.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' APPROVATO SEDUTA STANTE.



UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

C.d.D. 14.06.2018

Sul punto n. 15 dell'O.d.G.: Integrazione delibera del 17 ottobre 2017: riconoscimento CFU ai Rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali dell'Ateneo, nel Consiglio di Dipartimento, nella Commissione Paritetica docenti-studenti, nei Consigli di Corso, nella Commissione di Garanzia degli studenti ex art. 7 L.R. n. 6 del 28.03.2006

...omissis..

IL CONSIGLIO,

...omissis...

d e l i b e r a

di integrare la delibera del 17 ottobre 2017 stabilendo le seguenti disposizioni e modalità operative finalizzate all'attribuzione dei CFU a quei rappresentanti degli studenti che abbiano partecipato attivamente, nel corso del loro mandato, ai lavori degli organi collegiali di appartenenza, come riconoscimento del tempo dedicato e dell'impegno profuso e come riconoscimento di un'esperienza utile per lo sviluppo di competenze trasversali di carattere generalista, che integrano e arricchiscono le specifiche conoscenze disciplinari, oltre a favorire lo sviluppo di abilità comunicative:

- a) il riconoscimento, su richiesta dell'interessato, in termini di CFU per la partecipazione attiva da parte dei rappresentanti degli studenti ai lavori degli organi collegiali nei quali risultino eletti, quali CFU in sovrannumero rispetto a quelli quantitativamente e qualitativamente necessari per il conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale e quindi extra curriculari;
- b) il numero di 3 CFU sia attribuibile correlandolo al numero e alla continuità nelle presenze oltre che alla partecipazione attiva ai lavori, risultante dai verbali delle riunioni degli organi stessi. Pertanto, il diritto all'acquisizione dei 3 CFU viene maturato dal rappresentante che prenda parte in modo attivo ad almeno il 70% delle adunanze dell'organo di appartenenza (partecipazione) alle quali sia stato convocato durante il suo mandato di durata biennale: il soddisfacimento della condizione viene desunto dai verbali delle sedute e dichiarato dal rispettivo Presidente;
- c) i CFU, acquisiti nel corso del mandato del rappresentante degli studenti, non sono cumulabili con quelli derivanti da mandati ulteriori, anche se presso organi diversi, nell'ambito della carriera riguardante lo stesso corso di studio;
- d) il rappresentante degli studenti che intenda far valere il diritto all'attribuzione dei 3 CFU deve presentare domanda al Presidente dell'organo di appartenenza dopo la scadenza del mandato. Lo stesso Presidente fa pervenire alla Segreteria dei Corsi di Laurea e Didattica una dichiarazione sottoscritta riguardo alle sedute alle quali il rappresentante ha partecipato attivamente. L'inserimento dei CFU nella carriera dello studente viene effettuato da parte della stessa Segreteria cui compete la gestione della carriera dello studente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È APPROVATO SEDUTA STANTE.

Organi esterni che prevedono rappresentanze elettive degli studenti:

- Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria (ADISU)
 - Comitato Regionale Universitario dell'Umbria (CRU)
 - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)

Commissione di Garanzia degli Studenti della Regione Umbria



Missione

La Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria, istituita con Legge regionale 6/2006, modificata con la Legge regionale 4/2009 e integrata con la Legge regionale 2/2017, ha il compito di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi (art. 7 e sm). Inoltre esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all'articolo 3 legge regionale 6/2006 ed esprime pareri sugli atti di programmazione (art. 8 e sm). La Commissione ha anche il diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti (art. 8 e sm).

Costituzione

La Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria si è costituita con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28/02/2018 n. 8 a seguito del risultato delle elezioni universitarie che si sono svolte all'Università degli Studi, all'Università per Stranieri e negli Istituti Universitari e istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria.

Comitato Regionale Universitario dell'Umbria (CRU)

Il CRU, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 25/98, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie nonché di coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Il CRU, inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) del DPR 25/98, esprime pareri motivati sulle proposte formulate da parte delle Università o di altri soggetti pubblici e privati in attuazione della programmazione triennale del sistema universitario, verificando preliminarmente la coerenza di tali proposte con gli obiettivi del decreto ministeriale relativo al triennio di riferimento, provvedendo a trasmettere al MIUR sia le proposte che i relativi pareri.

Il CRU esprime, altresì, pareri sulle proposte formulate ai sensi dell'art. 4 del DPR 25/98, relative alla istituzione da parte delle Università di nuove Facoltà e Corsi di Studio nel territorio sede dell'Ateneo con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario.

I pareri in questione devono essere richiesti dalle Università e dagli altri soggetti pubblici e privati proponenti, anche nel caso in cui tali proponenti abbiano la loro sede amministrativa in Regioni esterne a quella interessata alla proposta.

Qualora la proposta riguardi iniziative da ubicare in più territori regionali, il parere deve essere espresso dai CRU delle Regioni interessate riuniti in seduta congiunta.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU)

Il **Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari** è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, università e ricerca:

- sui progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
- sui decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di del corsi di studio universitario, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
- sui criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle università;
- Elegge nel proprio seno otto rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario Nazionale;
- Può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;
- Presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
- Può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni.

Il C.N.S.U. è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Info

Per portare le proposte e le istanze della tua università al CNSU scrivi a: Info@cnsu.miur.it

Procedure elettorali delle rappresentanze studentesche

REGOLAMENTO DI ATENEO – PARTE PRIMA - Titolo Quinto

In sintesi:

Indizione delle elezioni (Art. 26)

Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo sono indette dal Rettore con proprio decreto, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. Le elezioni, ove possibile, sono concentrate in un unico turno elettorale ed hanno luogo, di norma, in un periodo nel quale sia assicurata la più ampia affluenza di studenti, acquisito eventualmente il parere del Collegio dei rappresentanti degli studenti in ordine alla data prescelta. Le elezioni possono svolgersi in concomitanza della data stabilita dal Ministero nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

Elettorato attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi (Art. 27)

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati, a cura della Commissione Elettorale, all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Procedure elettorali delle rappresentanze studentesche

Formazione e presentazione delle liste – Propaganda elettorale (Art. 28)

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti è prevista la competizione fra liste di candidati tra loro concorrenti e si applicano le seguenti disposizioni:

- il numero dei candidati per ciascuna lista può variare da uno ad un numero pari a quello degli eligendi;
- le liste dei candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, sono depositate dal presentatore;
- la lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di un numero minimo, stabilito nel decreto di indizione;
- le liste dei candidati che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate sei giorni prima della data stabilita;
- la propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Modalità di votazione (Art. 29)

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed il numero di preferenze stabilito nel decreto di indizione delle elezioni.

Procedure elettorali delle rappresentanze studentesche

Verifica e proclamazione dei risultati (Art. 31)

Per la validità delle elezioni è necessario che partecipi alle stesse la percentuale di aventi diritto stabilita nel decreto di indizione delle elezioni.

Risulta eletto il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati della lista stessa; nel caso in cui le elezioni siano per una rappresentanza plurima, risulta eletto anche il candidato più votato appartenente alla seconda lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, risulta eletto il candidato collocatosi secondo nella lista più votata. A parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. I candidati proclamati eletti sono nominati con decreto del Rettore per la durata di un biennio.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti della lista di appartenenza di cui è cessato dalla carica. In difetto di tale condizione, viene nominato il candidato in graduatoria appartenente alla seconda lista valida per l'assegnazione dei seggi. Qualora non si possa procedere nel modo descritto, il Rettore indice le elezioni suppletive, salvo che la decadenza dalla carica avvenga nel 3° mese antecedente la scadenza del mandato. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato nel caso in cui, conseguita la laurea, provveda alla prescrizione alla laurea magistrale nei termini di volta in volta stabiliti.

Votazioni delle rappresentanze elettive nel Collegio cui spetta l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore.

Al sensi dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto di Ateneo, l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:

- a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;
- ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
- a un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;
- a un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;
- a un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1;
- **a due rappresentanti eletti dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.**

L'articolo 11, comma 5, del Regolamento di Ateneo riporta le tempistiche delle procedure elettorali. In sintesi:

- il Decano dei professori di I fascia indice contestualmente l'elezione del Rettore e l'elezione del collegio per l'elezione del Rettore
- l'elezione del collegio per l'elezione del Rettore deve svolgersi non oltre 20 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature alla carica di Rettore. Le operazioni di voto per le diverse rappresentanze si svolgono in identica data e in identica sede;
- l'elezione alla carica di Rettore deve aver luogo non oltre 35 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature.

Articolo 10 – Regolamento di funzionamento del Collegio dei Rappresentanti degli studenti

«...Le proposte da presentare agli Organi d'Ateneo sono approvate, a porte chiuse, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Ciascuno dei rappresentanti componenti degli Organi interessati sottopone le predette proposte con congruo anticipo al proprio Presidente, affinché possa valutarne, per le materie di competenza, l'inserimento in un successivo ordine del giorno o farne oggetto di comunicazioni ufficiali...»

Modalità presentazione proposte agli Organi Collegiali di Governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione)

Il Servizio di supporto agli Organi Collegiali predispone l'ordine del giorno del Senato Accademico sulla base delle proposte pervenute dalle strutture amministrative attraverso la procedura Titulus organi, nonché tenendo conto di eventuali richieste avanzate dai componenti del Senato/CdA al Rettore/Presidente. Il Rettore/Presidente, previo visto del Direttore Generale, sottoscrive l'atto di convocazione, in cui sono fissati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

In corso di seduta:

interrogazioni e mozioni possono essere presentate durante la trattazione dell'ordine del giorno o nell'ambito delle Varie ed eventuali; sulle interrogazioni il Rettore può dare risposta seduta stante, nella seduta successiva ovvero per iscritto;

la mozione, volta a promuovere una deliberazione dell'Organo su un determinato argomento, è presentata al Rettore in forma scritta e riporta con precisione il testo che si vuole sottoporre al voto; le mozioni non riguardanti argomenti presenti nell'ordine del giorno vengono di norma discusse nell'adunanza successiva.

REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERA

IL RETTORE,

[presupposti di diritto: leggi, decreti, statuto, regolamenti]

visto ...;

richiamato ...;

[presupposti di fatto]

premessi ...;

preso atto ...;

atteso che ...;

tenuto conto ...;

[documentazione allegata – relativa alla fase istruttoria oppure parte integrante della delibera]

visto l'allegato ... (All. ...);

[accertamenti]

accertato ...;

rilevato ...;

verificato ...;

constatato ...;

[elementi discrezionali]

considerato ...;

ritenuto ...;

valutato ...;

ravvisata l'opportunità ...;

[deliberazioni, pareri e visti]

sentito ...;

vista la deliberazione/il parere/la relazione de ... in data __/__/____,

propone

1. di approvare ... / di approvare per gli aspetti di competenza ... / di approvare l'allegato (All. ...) / di nominare ... / di dare mandato ... / di autorizzare ... / di esprimere parere ...;
2. ...;
3.